Rapporto

# 7051 R 13 aprile 2016 ISTITUZIONI

# della Commissione della legislazione

# sul messaggio 25 febbraio 2015 concernente la soppressione della Commissione di ricorso in materia di legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) con attribuzione delle sue competenze al Tribunale cantonale amministrativo del Tribunale di appello

La Commissione della legislazione vi presenta il suo rapporto sulla proposta legislativa relativa alla soppressione della Commissione di ricorso LAFE (CIR-LAFE).

**I. INTRODUZIONE**

Il messaggio del Governo, richiamato il progetto "Giustizia 2018" teso a riorganizzare completamente la Giustizia ticinese, ha sottolineato come la consultazione abbia dato pieno sostegno di tutte le parti alla soppressione della CIR-LAFE. Ha citato il rapporto di minoranza n. 6891 R2 del 14 gennaio 2015, sostenuto dal Parlamento, il quale affermava che *«la soppressione dell’autorità di ricorso, con conseguente trasferimento al TRAM, potrebbe apportare anche miglioramenti dal profilo quantitativo»*.

**II. LA LAFE E IL SISTEMA ATTUALE NEL CANTONE TICINO**

Riassumendo, il sistema dell'autorizzazione di acquisto di fondi da parte di cittadini all'estero prevede per diritto federale (LAFE) che siano in gioco tre autorità:

- un'*autorità di prima istanza*, che è l'autorità decidente a rilasciare l'autorizzazione (recentemente il Gran Consiglio ha deciso di mantenere l'attuale organizzazione a circondari, composta dell'ufficiale dei registri con due membri);

- un'*autorità legittimata a ricorrere*, la quale è abilitata a inoltrare ricorso contro le decisioni dell'autorità di prima istanza;

- un'*autorità di ricorso*, che decide i ricorsi.

L'*autorità legittimata a ricorrere* (art. 8 LALAFE) è una commissione *ad hoc*. Essa è composta di tre membri e due supplenti designati dal Consiglio di Stato. Due dei membri e uno dei supplenti devono essere magistrati dell’ordine giudiziario o persone che già hanno svolto funzioni nella magistratura giudiziaria. La commissione è presieduta da un magistrato. Il secondo funge da vice presidente. La commissione ha sede in Lugano presso l’Ufficio dei registri.

L'*autorità di ricorso* (art. 9 LALAFE) in Ticino è anch'essa una commissione *ad hoc*. Il Consiglio di Stato nomina un magistrato (o ex magistrato) dell’ordine giudiziario in qualità di presidente, quattro altri membri e tre membri supplenti. A costoro spetta poi il compito di nominare un vice presidente. La commissione si riunisce 4-6 volte l’anno a Bellinzona e la Divisione della giustizia ne cura il segretariato. Mediamente vengono inoltrati alla commissione fino a una decina di ricorsi l’anno.

**III. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO**

Sull'*autorità di ricorso* e la CIR-LAFE il Governo si esprime proponendone la soppressione con relativa trasmissione delle competenze al TRAM. Questa attribuzione al TRAM sarebbe del tutto in linea con l’attività e con la composizione che già oggi lo caratterizzano. Inoltre, non sarebbe originato alcun eccesso di carico lavorativo, poiché il numero medio di nuovi incarti annuali – una decina – sarebbe trascurabile. La misura si giustifica pure da una prospettiva meramente pratica, in quanto l’esistenza di una commissione ad hoc non fa che complicare l’organizzazione giudiziaria senza peraltro migliorarne la qualità. Accessoriamente, si osserva che il cambiamento implicherebbe un risparmio annuale di 10'000 franchi. Il Consiglio di Stato, a sostegno ulteriore della sua proposta, ricorda poi la soppressione recente della CIR-USI/SUPSI. In particolare il Consiglio di Stato ha ulteriormente sottolineato alcuni aspetti negativi dell'attuale CIR-LAFE:

- l’elezione dei membri secondo criteri politici-partitici, e non prevalentemente sulla formazione e l’esperienza, fa sì che la Commissione sia composta da persone aventi attività professionali non sempre temporalmente conciliabilicon l’attività della Commissione;

- la durata della carica è troppo breve per garantire la continuità necessaria, così che la sicurezza del diritto risulta essere in pericolo;

- la mancanza di specialisti, la complessità degli incarti e la difficoltà di riunirsi in tempi brevi può comportare tempi abbastanza lunghi per l’emanazione delle decisioni;

- il fabbisogno finanziario è limitato, tuttavia membri e supplenti hanno diritto a un’indennità.

Il messaggio del Consiglio di Stato per contro non si esprime sull'*autorità legittimata a ricorrere*.

**IV. LE CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE**

La proposta del Consiglio di Stato tesa a sopprimere la CIR-LAFE è pienamente condivisa. Del resto, tutti i Cantoni hanno già agito in tal senso, investendo il Tribunale amministrativo di tale mansione. Questa novella avrà il pregio di semplificare ulteriormente l'organizzazione delle autorità di ricorso della giurisdizione amministrativa. L'accorpamento di questo ambito giuridico nel TRAM completa il sistema di protezione giuridica cantonale. Eccezion fatta per alcune controversie in materia di diritti politici, il TRAM (con il Tribunale delle assicurazioni e la Camera di diritto tributario) tratta ormai in ultima istanza tutte le controversie in materia di diritto pubblico e amministrativo. Logica, coerente, semplice, chiara e meno onerosa per il cittadino, la proposta di legge trova integrale accoglimento. A titolo puramente informativo si può dire che con questa novella si realizza finalmente dopo quasi mezzo secolo l'auspicio del Consiglio di Stato di far confluire nel TRAM tutte le commissioni di ricorso ad hoc in ultima istanza cantonale (messaggio n. 1233 relativo alla LPAmm, RVGC, Sessione ordinaria primaverile, Seduta II – 19 aprile 1966, pag. 88 in alto punto 6.).

Il passaggio di competenze a un’autorità giudiziaria stabile e permanente porterà con sé un altro vantaggio. Vi sarà l’elaborazione di una prassi costante e pubblicata, che permetterà oltretutto di evitare spiacevoli diversità di interpretazione sull’applicazione della LAFE, come è emerso recentemente dalla cronaca relativa all’Ufficio dei registri di Lugano.

Durante l’esame del messaggio sono sorti alcuni interrogativi sullo statuto dell’*autorità legittimata a ricorrere*, la quale è presieduta da un magistrato dell’ordine giudiziario, oggi da un giudice del Tribunale di appello. Atteso che l’autorità di ricorso in futuro sarà il TRAM, ossia una Camera del Tribunale di appello, al fine di garantire la massima indipendenza, potrebbe essere sufficiente organizzare l’autorità legittimata a ricorrere in modo tale che sia presieduta da un magistrato dell’ordine giudiziario che non sia giudice del Tribunale di appello. L’attuale presidente potrà se del caso mettere a frutto la sua esperienza nel quadro dell’attività del TRAM.

**V. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

Si condivide la congruenza con le Linee direttive e il Piano finanziario. L'abolizione della CIR-LAFE comporterà verosimilmente un risparmio e un miglior utilizzo delle risorse dei cittadini.

**VI. CONclusioni**

Vi invitiamo pertanto ad approvare il messaggio governativo.

Per la Commissione della legislazione:

Andrea Giudici, relatore

Agustoni - Celio - Corti - Delcò Petralli -

Ducry - Durisch - Ferrara Micocci -

Ferrari - Filippini - Galusero - Gendotti -

Minotti - Rückert